

Si riporta la Premessa al volume:

<<Manca nell'attuale sistema italiano una effettiva condizione di preminenza assoluta del popolo, come corpo elettorale capace di decidere attraverso le elezioni, con atto univoco e vincolante, qualsiasi controversia e di imprimere la linea dell'indirizzo politico da seguire>>. Così scriveva, trenta anni fa, Mario Galizia, nel suo fondamentale volume di teoria delle forme di governo (*Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo*, Milano 1972, p.248). Questa affermazione - sia chiaro: che va letta in un contesto metodologico assai più ampio e articolato - da un lato, descriveva una situazione costituzionale radicata nell'Italia di allora (e che è andata avanti per ancora molti anni), dall'altro lato, specialmente se collocata in quadro di diritto comparato, individuava un aspetto deficitario del funzionamento della forma di governo italiana: quello della mancata partecipazione popolare al concorso per la determinazione dell'indirizzo politico per il tramite del voto elettorale. D'altronde, i soggetti <<attivi>> nella forma di governo sono il corpo elettorale, il parlamento e il governo; ed è sulla base dei mutevoli rapporti che vengono a stabilirsi tra questi soggetti, relativamente alla funzione di indirizzo politico, che si organizzano le forme di governo nelle democrazie liberali contemporanee. Ebbene, dei tre soggetti prima indicati, ce n'è stato uno, in Italia, che non è stato messo in condizione di partecipare attivamente allo svolgimento dinamico della forma di governo, né tantomeno di contribuire ad imprimere la linea dell'indirizzo politico da seguire. Questo soggetto è il corpo elettorale.

Oggi le cose sono significativamente cambiate. L'Italia non è più una democrazia della *impuissance*, seppure ancora permane qualche difficoltà. Il panorama europeo delle forme di governo - al di là del <<modellino>> parlamentare o semipresidenziale - è a larga prevalenza fondato sulla legittimazione diretta dei governi, in cui il corpo elettorale è messo in condizione di scegliere chi deve governare. In Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia, e ora anche Italia, il governo, e il suo *leader*, viene designato col voto dalla maggioranza degli elettori, sulla base di un programma di indirizzo politico che è stato ritenuto più valido di quello della forza politica alternativa. Si può allora dire, alla luce di queste sia pur brevissime considerazioni, che si sta venendo a formare un patrimonio costituzionale europeo anche in tema di forma di governo, oltretutto, come noto, in tema di diritti di libertà. E che questo patrimonio costituzionale europeo è quello del buon governo, scelto dal corpo elettorale e responsabile di fronte ad esso. Un governo soggetto al giudizio degli elettori, che possono agire su di esso per il tramite del voto, che può essere di premio o di sanzione, ovvero di rinnovo o di negazione della fiducia. In tal modo, prende forma e si struttura una combinazione istituzionale difficilmente eludibile oggi nell'età della globalizzazione, che è quella della componente rappresentativa e plebiscitaria negli stati di democrazia costituzionale; o, se si vuole, del bilanciamento fra la rappresentazione (*Repraesentation*) come figura dell'unità e la rappresentanza (*Vertretung*) come figura della molteplicità.

All'esame della evoluzione della forma di governo italiana, con l'occhio vigile al metodo comparativo, è dedicato questo volume di saggi. Che si presenta diviso in due parti. Nella prima, più metodologicamente orientata, si affronta la problematica delle forme di governo, secondo un'organizzazione che prevede la partecipazione popolare nelle forme e nei limiti della stessa a tutela dei diritti delle minoranze, pertanto nel contesto di un tessuto sociale pluralistico. Nella seconda parte, invece, si esamina da vicino, e sotto diverse angolazioni, quello che è da considerarsi un passaggio chiave dell'evoluzione della forma di governo italiana nel senso precedentemente indicato. Mi riferisco alla legge del 1993 sull'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, la cui formula di governo con elezione a suffragio universale si è poi estesa anche ai presidenti delle regioni.

Se oggi il soggetto <<corpo elettorale>> ha ritrovato, anche in Italia, il suo ruolo attivo nella forma di governo, si può ritenere che questo sia avvenuto anche per il tramite di un doppio processo: dall'alto, cioè dovuto alla partecipazione al processo di unificazione europea, che comporta la presenza di governi degli stati membri solidi e supportati da una concreta legittimazione elettorale; dal basso, cioè suggerito dalla riuscita trasformazione della forma di governo locale, che nel prevedere la partecipazione del corpo elettorale alla scelta del governo ha ridato al popolo l'esercizio della sua sovranità.

* TOMMASO EDOARDO FROSINI è professore straordinario di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, dove tiene anche il corso di Diritto costituzionale; insegna altresì Dottrina dello stato nella Facoltà di giurisprudenza della Luiss-Guido Carli di Roma